



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Servizio Gare e Contratti

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
INERENTI ALLA PROGETTAZIONE INTEGRALE (DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE
PROGETTUALI, PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PFTE - ED ESECUTIVO),
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI
RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MARIA AUSILIATRICE IN SESTO SAN
GIOVANNI (MI)
CIG: BC021AACE8**

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO 7

Domanda n. 31

Con riferimento alla risposta 14.1 del chiarimento 5, ossia

"..... ai fini della determinazione dell'importo del contributo, non rileva il solo importo posto a base di gara soggetto a ribasso, bensì il valore complessivo stimato dell'appalto determinato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, comprensivo delle eventuali opzioni e modifiche contrattuali previste dalla documentazione di gara e computabili ai fini del valore stimato dell'affidamento. Nel caso della presente procedura, il disciplinare indica espressamente che l'importo complessivo dei servizi è pari a € 130.793,66 ma che, ai fini dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, il valore globale stimato dell'appalto è pari a € 156.952,39, comprensivo del quinto d'obbligo previsto dall'art. 120, comma 9, del medesimo decreto. Pertanto, l'importo e l'eventuale obbligo di pagamento del contributo ANAC devono essere determinati con riferimento al valore globale dell'appalto risultante dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell'Autorità, e non sulla base del solo importo dei servizi. Si invitano, quindi, gli operatori economici concorrenti a prendere visione del Portale dei pagamenti ANAC, secondo le modalità ivi indicate e procedere con l'eventuale obbligo di pagamento in relazione al CIG della procedura", si fa presente che, nonostante il valore globale dell'appalto superi i € 150.000,00, nella sezione del sito ANAC dove si verifica la contribuzione dovuta dagli OE mediante inserimento di CIG della gara, risulta che non ci sono contributi da versare (come da screenshot allegato).

Chiediamo conferma, pertanto, che non va versato alcun contributo.

Risposta n. 31

Si veda la risposta n. 30 alle richieste di chiarimento n. 6.

Domanda n. 32

In merito alla formattazione della relazione tecnica, si chiede:

1. se esistono dei margini da rispettare;
2. se il font e la grandezza indicati nel disciplinare si applicano anche al testo nell'intestazione e a piè di pagina o se questi possono essere eventualmente più piccoli

Risposta n. 32

32.1 Non sono stati indicati margini da rispettare.

32.2 Le indicazioni relative alla formattazione si applicano alla relazione tecnica, come indicato al punto (1) del paragrafo 20 del disciplinare.

Domanda n. 33

Con riferimento alla documentazione amministrativa prevista dal disciplinare di gara, si chiede cortesemente di confermare quanto segue:

1. Imposta di bollo: in caso di RTP costituendo (non ancora costituito), ciascun operatore economico componente del raggruppamento è tenuto ad assolvere autonomamente l'imposta di bollo di € 16,00 sulla propria domanda di partecipazione, secondo quanto previsto dal disciplinare?
2. Contributo ANAC: si conferma che il contributo ANAC è unico per l'offerta, è pari a € 77,00 e deve essere versato dalla mandataria del RTP?
3. Garanzia provvisoria: si conferma che la garanzia provvisoria, di importo pari a € 538,51, deve essere prestata in un'unica soluzione per l'intero RTP, normalmente dalla mandataria, con riferimento

a tutti i componenti del raggruppamento?

4. Con riferimento al punto 9.6 del disciplinare di gara, relativo alla presenza del giovane professionista all'interno del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, si chiede di chiarire se il giovane professionista debba necessariamente partecipare come autonomo operatore economico componente del RTP, rendendo pertanto la relativa documentazione amministrativa, oppure se, qualora appartenga all'organizzazione di uno degli operatori economici partecipanti al raggruppamento (ad esempio quale dipendente, collaboratore, socio o associato), sia sufficiente la sua indicazione quale giovane professionista, senza che assuma la qualità di autonomo operatore economico partecipante.

Risposta n. 33

33.1 Si conferma quanto previsto dal disciplinare.

33.2 Si veda risposta n. 30 alla richiesta di chiarimenti n. 6.

33.3 Si conferma.

33.4 Come espressamente previsto dal disciplinare, il giovane professionista è individuato quale soggetto destinato a partecipare effettivamente alle attività di progettazione e non può limitarsi allo svolgimento di attività meramente strumentali o di supporto. Come riportato al paragrafo 9.6, *la ratio della norma consiste infatti nel promuovere la presenza di giovani nei gruppi concorrenti a bandi relativi ad incarichi di progettazione per favorirne la crescita professionale e garantire agli stessi l'incremento delle competenze professionali, favorendo così l'inserimento nel mercato del lavoro e l'applicazione nella pratica delle conoscenze maturate nel corso degli studi universitari.*

Lo stesso deve pertanto essere indicato quale componente del raggruppamento temporaneo e, in quanto tale, assume la qualità di operatore economico partecipante. Conseguentemente, il giovane professionista è tenuto a rendere la documentazione amministrativa prevista per i componenti del RTP, ivi comprese le dichiarazioni relative ai requisiti generali e di idoneità professionale, la compilazione del DGUE, la sottoscrizione della domanda di partecipazione e del Patto di integrità benché i requisiti posseduti dal giovane professionista non concorrano alla formazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti per la partecipazione alla gara.

Non è sufficiente quindi la mera indicazione di un professionista appartenente all'organizzazione di uno dei componenti del RTP quale dipendente, collaboratore, socio o associato, ove lo stesso non sia formalmente individuato come componente del raggruppamento e non renda la documentazione amministrativa richiesta ai partecipanti.

Domanda n. 34

Con riferimento al punto 5H della Domanda di Partecipazione:

1. dal momento che il file non lo consente nonostante la dicitura "selezionare almeno una opzione di scelta", si chiede come fare per selezionare più di una opzione;

2. si chiede, se in caso di RTP, dove il requisito è posseduto dalla mandataria, gli altri operatori possono riportare la seguente dicitura "Requisito posseduto interamente dalla mandataria";

3. con riferimento al punto 4N della Domanda di Partecipazione, si chiede se in caso di RTP, il dominio digitale da indicare per le comunicazioni è solo quello della mandataria o se ognuno deve indicare il proprio;

4. si chiede se il patto d'integrità è un unico documento sottoscritto da tutti i soggetti di un Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito o se ognuno deve sottoscrivere il proprio patto d'integrità.

Risposta n. 34

34.1 Con riferimento al punto 5H della Domanda di partecipazione, si precisa che il requisito di capacità economico-finanziaria previsto dal disciplinare può essere dimostrato, ai sensi dell'art. 40, comma 1-bis, dell'Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023, alternativamente, mediante idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali, fatturato globale richiesto dal disciplinare o tramite ricorso all'avvalimento.

La dicitura "selezionare almeno una opzione di scelta" deve pertanto essere intesa nel senso che il concorrente è tenuto a compilare il campo selezionando l'opzione corrispondente alla modalità con cui intende dimostrare il possesso del requisito. L'espressione utilizzata non implica la necessità né la possibilità di selezionare obbligatoriamente più opzioni contemporaneamente, ma evidenzia esclusivamente che il campo non può essere lasciato in bianco.

34.2 La possibilità di indicare la dicitura "Requisito posseduto integralmente dalla mandataria" dipende dalla tipologia di requisito considerato. In particolare, tale formulazione è compatibile con il requisito di capacità economico-finanziaria, che il disciplinare richiede in capo al RTP nel suo complesso. Diversamente, con riferimento al requisito di capacità tecnico-professionale, il disciplinare prevede espressamente che ciascun componente del raggruppamento apporti una quota del requisito, ancorché minima. Pertanto, la relativa dichiarazione dovrà essere coerente con tale previsione.

34.3 Ogni dichiarante dovrà dichiarare il proprio.

34.4 È sufficiente che il Patto di Integrità risulti sottoscritto da tutti i componenti del costituendo RTP. È indifferente che ciò avvenga mediante un unico documento recante tutte le sottoscrizioni oppure mediante documenti separati sottoscritti dai singoli componenti.

Domanda n. 35

1. si segnala che il documento di gara "Domanda di partecipazione 2026" nel campo da compilarsi "direttore tecnico" a pag. 2 ha un limite di numero di caratteri tale da non consentire l'inserimento completo del nome e cognome del direttore tecnico della società concorrente. si chiede come procedere con la compilazione del documento.

2. si chiede come deve essere compilato il punto 6H nel documento di gara "Domanda di partecipazione 2026" da parte del giovane laureato considerato che egli non è obbligato a possedere e partecipare al requisito di capacità tecnico professionale.

Risposta n. 35

35.1 È possibile, in ogni caso, integrare le informazioni richieste mediante allegato alla domanda di partecipazione, sottoscritto con le medesime modalità previste per la documentazione amministrativa.

35.2 Il giovane professionista non è tenuto al possesso del requisito di cui al punto 6H; pertanto il relativo campo può essere lasciato in bianco.

Domanda n. 36

1. Nel caso in cui il giovane professionista sia presente in gara non come operatore economico autonomo facente parte del RTP (mandante), bensì in qualità di collaboratore stabile / dipendente / socio della società Capogruppo (e quindi inserito stabilmente nell'organico e nella struttura organizzativa di quest'ultima), si conferma che non sia richiesta da parte dello stesso la compilazione e la sottoscrizione autonoma della documentazione amministrativa di gara (quali DGUE, domanda di partecipazione, patto di integrità e dichiarazioni integrative)?

In tale specifica ipotesi, si ritiene infatti che i relativi requisiti generali e di idoneità professionale del giovane professionista siano già dichiarati, assorbiti e garantiti dalla documentazione amministrativa presentata e sottoscritta dalla società Capogruppo (presso cui il giovane è stabilmente inserito). Si chiede cortese conferma di tale interpretazione.

2. Si chiede di confermare se, all'interno del limite massimo di 15 facciate previsto per la Relazione Tecnica, il concorrente debba limitarsi a dichiarare sotto forma di autodichiarazione lo scaglione/casistica in cui rientra per i suddetti criteri, oppure se sia obbligatorio riportare in modo puntuale l'elenco dei servizi e delle pubblicazioni che concorrono all'ottenimento del relativo punteggio.

Risposta n. 36.1

36.1 Si veda risposta 33.4.

36.2 Per il criterio A.1 è consentita l'allegazione dei curricula professionali, che non concorrono al computo delle 15 facciate della Relazione tecnica. Per gli ulteriori criteri di valutazione, la documentazione utile all'attribuzione del punteggio deve essere contenuta nella Relazione tecnica, nel rispetto del limite massimo di 15 facciate previsto dal disciplinare, non essendo ammessi allegati ulteriori.

Il concorrente dovrà quindi fornire nella Relazione tecnica elementi sufficienti a consentire alla Commissione la valutazione delle dichiarazioni rese e l'attribuzione del relativo punteggio.

Sesto San Giovanni, 20.7.2026

Il RUP
Arch. Roberta Lambardi
[Firmato digitalmente]